



Diritto & Fisco



L'Ocse bolla il regime italiano come concorrenza sleale. Ma dal 2017 è tutto ok

Patent Box, domande thrilling Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 rischio aiuti di stato

DI FRANCESCO SPURIO

I benefici derivanti dalle istanze Patent Box sui marchi, presentate dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, potrebbero essere dichiarati aiuti di stato.

L'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) con il report sull'azione 5 del Base erosion and profit shifting program (Beps) pubblicato questa settimana ha infatti dichiarato il regime di Patent Box italiano «harmful» classificandolo come un regime di concorrenza fiscale dannosa. Il go-

verno aveva cercato di porre un argine a tale eventualità con il decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017 con cui ha escluso i marchi tra i beni potenzialmente agevolabili.

Tuttavia l'Ocse aveva indicato come data ultima per le istanze su marchi il 30 giugno.

Sul punto si noti che la Commissione europea si era allineata con le disposizioni Ocse affermando che i regimi

preferenziali in materia di proprietà intellettuale sono da considerare come fonte di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese che grazie a tali regimi possono spostare artificialmente gli utili da un paese ad un altro in funzione del livello di tassazione.

Adesso il vero quesito è rappresentato dalla fine che faranno le istanze presentate in quell'intervallo

temporale tra luglio e dicembre 2016.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di rigettarle, tuttavia l'ammissione al regime viene comunicata entro 30 giorni dalla presentazione quindi le società si trovano già con un atto formale di potenziale accesso al regime.

Se invece si portassero a conclusioni tali istanze con la sottoscrizione di un accordo, allora la Commissione europea potrebbe un domani costringere le autorità italiane a recuperare tali agevolazioni come avvenuto qualche anno fa con le quote

latte. Forse l'unica soluzione è attendere i prossimi passi della Commissione europea alla luce del report messo a punto dall'Ocse.

In fondo l'unica notizia positiva del report è che dal primo gennaio dell'anno in corso il regime del Patent Box italiano non viene più considerato «dannoso» anche se tra i beni oggetto di istanza è presente il know-how che l'Organizzazione con sede a Parigi non aveva fatto rientrare fra i beni immateriali considerati agevolabili.

—© Riproduzione riservata—

Il governo aveva cercato di porre un argine all'eventualità con il dl 50 del 2017

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE NOVELLA IL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA

Estradizione in Italia, tutela ampia per la persona

Ampie tutele per la persona di cui si chiede l'estradizione in Italia. Il decreto legislativo n. 149/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017) novella il libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere e da ampie garanzie a chi si trova all'estero ed è reclamato dalle autorità italiane. Ma vediamo i punti salienti del provvedimento, che riscrive le disposizioni del codice di procedura a partire da un principio generale e cioè che il codice di procedura penale ha efficacia residuale; il cpp cede ai diversi accordi internazionali: se ci sono, prevalgono alle norme del codice di rito penale. Tra gli istituti oggetto della novella si segnalano le modifiche alla normativa in materia di assistenza giudiziaria, e cioè la parte della cooperazione penale internazionale: l'obiettivo è aiutarci a raccogliere le prove per colpire forme di criminalità globalizzata, specialmente le mafie e la criminalità organizzata.

Questo obiettivo viene perseguito con una semplificazione dei rapporti sia tra paesi dell'Unione europea sia tra autorità degli Stati che non fanno parte dell'Ue.

Nel dettaglio delle disposizioni, il decreto legislativo stabilisce espressamente il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale: nei rapporti con gli Stati componenti dell'Unione europea, quindi, soltanto in assenza di

I cardini del provvedimento

- Il decreto introduce regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte dell'Ue.

- Si statuisce espressamente il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

- Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea soltanto in assenza di strumenti di attuazione dei Trattati o quando questi lascino agli Stati membri margini per introdurre disposizioni più specifiche, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di rito.

- Nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell'Unione europea, le richieste di cooperazione giudiziaria potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate «garanzie di reciprocità».

strumenti di attuazione dei Trattati o quando questi lascino agli Stati membri margini per introdurre disposizioni più specifiche, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di procedura penale. Invece, nei rapporti con gli Stati extraUe valgono le convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale: le richieste di cooperazione giudiziaria potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate garanzie di reciprocità. Il decreto legislativo detta, inoltre, i

principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra gli stati componenti dell'Unione europea e modifica la disciplina in materia di estradizioni, domande di assistenza giudiziaria internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e di altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Quanto all'estradizione essa potrà essere negata se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori o alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degra-

danti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona: stop all'estradizione anche per ragioni di salute o di età da cui derivi il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

Quanto, invece, all'estradizione dall'estero la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione sia stata concessa.

Antonio Ciccia Messina

